

Fascicolo - Produzione documenti - Indice dei documenti prodotti

Civile - Fascicolo - Produzione documenti - Indice dei documenti prodotti - Numerazione dell'indice non corrispondente alla documentazione prodotta - Conseguenze - Onere del giudice di reperire i documenti prodotti ma non correttamente indicizzati - Indice dei documenti prodotti - Conseguenze - Onere del giudice di reperire i documenti prodotti ma non correttamente indicizzati - Esclusione. La parte che si duole dell'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto ha l'onere di indicare con esattezza al giudice d'appello a quale numero dell'indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato. Ne consegue che, nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell'indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice d'appello non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata; non è pertanto censurabile in sede di legittimità la decisione che di quella documentazione non tenga conto. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11617 del 26/05/2011 -----

Procedimento civile - Fascicolo - Produzione documenti - Indice dei documenti prodotti -

Numerazione dell'indice non corrispondente alla documentazione prodotta - Conseguenze - Onere del giudice di reperire i documenti prodotti ma non correttamente indicizzati - Indice dei documenti prodotti - Conseguenze - Onere del giudice di reperire i documenti prodotti ma non correttamente indicizzati - Esclusione. La parte che si duole dell'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto ha l'onere di indicare con esattezza al giudice d'appello a quale numero dell'indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato. Ne consegue che, nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell'indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice d'appello non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata; non è pertanto censurabile in sede di legittimità la decisione che di quella documentazione non tenga conto. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11617 del 26/05/2011

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11617 del 26/05/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La notte del 29.3.1988 l'autocarro di gU.. Giancarlo, condotto da Claudio cA., assicurato col la Lloyd Adriatico, fermo sulla corsia di emergenza per la sostituzione di un pneumatico, fu urtato dall'autocarro condotto dal proprietario Gr.. Enrico, assicurato con la Ras, sul quale viaggiava come trasportato Al.. Angelo. Quest'ultimo autocarro fu a sua volta investito dall'autoarticolato di Pietro Ca., condotto da Vendemmia Vincenzo, assicurato con la Fondiaria. Per quanto in questa sede ancora interessa, riportarono lesioni il cA., il Gr.. e l'Al...

Nel processo instaurato in ordine alle varie domande risarcitorie intervenne l'Inail, agendo in rivalsa per le prestazioni erogate in favore del cA...

Con sentenza del 28.1.2002 il tribunale di Cassino ritenne che l'incidente si fosse verificato per il paritetico apporto causale colposo di tutti e tre i conducenti ed adottò le conseguenti

Fascicolo - Produzione documenti - Indice dei documenti prodotti

statuizioni.

2.- La corte d'appello di Roma, decidendo con sentenza n. 214 del 17.1.2006 sugli appelli delle tre società assicuratrici, del cA.. e del Gr., ha confermato la sentenza in ordine all'uguale, concorrente responsabilità dei tre conducenti e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, compensate le spese, ha condannato:

a) tutti, in solido, a pagare ad Angelo Al.. Euro 588.438,00 oltre accessori, detratto dalla quota di debito di ognuno quanto già corrisposto;

b) Granata, Vendemmia, Ca., gU., Fondiaria e Ras, quest'ultima limitatamente al massimale, aumentato di interessi e maggior danno, a pagare al cA.. Euro 91.542,00, oltre accessori;

c) cA., gU., Vendemmia, Ca., Lloyd Adriatico e Fondiaria a pagare ad Enrico Gr.. Euro 9.961,00, oltre accessori;

d) Vendemmia, Ca. e Fondiaria a pagare all'Inail Euro 103.207,90, oltre accessori, previa declaratoria del diritto dell'Istituto a surrogarsi nel diritto dell'assistito cA.. al risarcimento del danno patrimoniale.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione la Ras s.p.a. (r.g.n. 17653/06), affidandosi a due motivi.

Resistono con distinti controricorsi la Lloyd Adriatico s.p.a., Enrico Gr. e Claudio cA., il quale ultimo propone ricorso incidentale, pure questo fondato su due motivi.

Resiste con controricorso anche l'Inail, che propone a sua volta ricorso incidentale basato su un unico motivo.

Ras ed Inail hanno depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

A) Il ricorso principale della Ras s.p.a..

2.- Col primo motivo, deducendo violazione di norme di diritto e vizi di motivazione, la ricorrente si duole di essere stata condannata a risarcire anch'essa il danno al trasportato (nella cabina dell'autocarro) Angelo Al., benché sia privo di effetti retroattivi la L. n. 142 del 1992, art. 27, che ha esteso ai trasportati l'obbligo di assicurazione sui veicoli adibiti, come nella specie, al trasporto di cose, senza alcuna clausola che estendesse la copertura assicurativa ai trasportati.

2.1.- Il motivo è infondato alla stregua del principio enunciato da Cass., sez. un., n. 6316 del 2009, secondo il quale, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la modifica apportata dal D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito nella L. 26 febbraio 1977, n. 39) alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1, comma 2, ha introdotto - in base ad un'interpretazione compatibile con le direttive comunitarie in materia e che tenga conto dell'evoluzione giurisprudenziale relativa all'art. 2054 cod. civ. - la regola generale dell'estensione dell'assicurazione stessa ai danni prodotti alle persone dei trasportati, già prima dell'entrata in vigore dell'ulteriore modifica introdotta dalla L. 19 febbraio 1992, n. 142. Ne consegue che, nel menzionato periodo, risultano coperti dall'assicurazione obbligatoria anche i danni sofferti dai soggetti trasportati su veicoli destinati al trasporto di cose, che viaggino nella parte progettata e costruita con posti a sedere per passeggeri. 3.- Col secondo motivo sono dedotte violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 18 e vizio della motivazione su punto decisivo per non essere stata la propria

Fascicolo - Produzione documenti - Indice dei documenti prodotti

condanna contenuta nei limiti del massimale di polizza di L. 200.000.000 per persona, eventualmente maggiorato di interessi e maggior danno. 3.1.- La censura è manifestamente infondata alla luce dei rilievi di cui alle pagine da 24 a 26 della sentenza (dai quali la ricorrente completamente prescinde), che segnano il limite della responsabilità della Ras secondo l'espresso rinvio operato in dispositivo (a pag. 27 della sentenza, terza riga del capo b).

B) Il ricorso incidentale di Claudio cA...

4.- Col primo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., e per vizio della motivazione sulla posizione dell'autocarro condotto dal ricorrente. Vi si sostiene che, ritenendo che non vi fosse alcuna certezza sulla posizione assunta dal camion del cA.. una volta arrestatosi, nonché sul fatto che fossero rimaste accese le luci di posizione e che fosse stato collocato il segnale di pericolo, la corte d'appello non abbia tenuto conto dell'id quod plerumque accidit, omettendo anche di considerare che dallo schizzo planimetrico redatto dalla polizia stradale "la traccia dei pneumatici di sinistra dell'autocarro condotta dal cA.. è posizionata all'interno della corsia di emergenza".

4.1.- Dal ricorso questa Corte non è posta in grado di comprendere a quali tracce il ricorrente si riferisca, posto che non pare revocabile in dubbio che la polizia stradale sia sopraggiunta dopo l'incidente. Non può non rilevare, inoltre, che il pneumatico non contrassegna il limite dell'ingombro laterale di un veicolo, sicché la presenza della traccia all'interno della corsia di emergenza non vale ad escludere che parte della sagoma del mezzo ne fuoriesca. Detto ciò, è censurata una valutazione di fatto compiuta dalla corte di merito, cui non può ascriversi di non aver operato una corretta applicazione dell'art. 2054 c.c., comma 2, volta che la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno compete a ciascun conducente e che, in difetto di quella prova, il paritetico apporto causale colposo di ognuno di loro è presunto ex lege. 5.- Col secondo motivo vengono dedotti "falsa ed erronea applicazione ed omessa percezione del contenuto dei documenti versati in atti;

vizio di motivazione su tale punto della controversia; nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5", per avere la corte d'appello affermato che nel fascicolo di parte non vi erano documenti invece presenti.

5.1.- Nell'esaminare il motivo d'appello relativo al danno patrimoniale subito dal cA.. e liquidato dal tribunale col criterio del triplo della pensione sociale per l'assenza di probanti documenti che consentissero di valutarlo più puntualmente, la corte territoriale ha rilevato (a pagina 21 della sentenza) che nel fascicolo di parte non si rinvenivano i documenti che l'appellante sosteneva esservi, in particolare osservando che ai numeri 1, 10, 12, 13 e 14 corrispondevano documenti relativi non già alle retribuzioni ma documentazione medica (cartelle cliniche) relativa ai vari ricoveri subiti dal cA..

Il ricorrente nuovamente afferma che i documenti invece c'erano, che erano in una cartellina di plastica e che la circostanza che il fascicolo fosse disordinato e che non ne fosse agevole la consultazione non ne giustifica l'omesso esame da parte della corte d'appello.

Al di là dell'improprio riferimento all'errore percettivo, che avrebbe se mai giustificato una domanda di revocazione e non il ricorso per cassazione, la censura è manifestamente infondata, giacché compito del giudice è quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato; non anche quello di

Fascicolo - Produzione documenti - Indice dei documenti prodotti

"trovare" la documentazione che non si rinveniva sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto; tanto meno se l'appello concerna proprio la affermata presenza di documenti non rinvenuti dal giudice di primo grado nel fascicolo di parte (e non presenti sotto i numeri dell'indice indicati dall'appellante neppure al momento della decisione sull'appello).

C) Il ricorso incidentale dell'Inail.

6.- L'Istituto si duole - deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1916 c.c., artt. 112, 329, 342 e 346 c.p.c. - del vizio di extrapetizione da cui è affetta la sentenza per aver stabilito che il contenimento della propria surrogazione nei limiti del danno patrimoniale liquidato a favore del cA.. (L. 199.838.340, anziché per l'intera somma richiesta dall'Inail di L. 245.692.453) valesse anche nei confronti della Fondiaria, la quale non aveva però interposto appello avverso la statuizione del giudice di primo grado che ne disponeva la surrogazione per la maggior somma sopra indicata. Osserva, in particolare, che la Fondiaria non aveva contestato in appello l'entità della rivalsa Inail ma solo l'entità del danno liquidato al cA.. sotto il profilo del doppio, indebito risarcimento a favore del medesimo; sicché, al di là del corretto rilievo della corte d'appello che la surrogazione non può concernere le somme liquidate a favore dell'assistito per danno non patrimoniale, stava il fatto che la sentenza di primo grado era passata in giudicato nei confronti della Fondiaria quanto all'entità della surrogazione dell'Inail nei suoi confronti.

6.1.- A pagina 5 della sentenza impugnata si legge che la Fondiaria aveva impugnato "estensivamente" la sentenza chiedendo che fosse affermata la responsabilità solidale di tutti e tre i conducenti e del proprio conseguente obbligo di risarcimento in solido con gli altri responsabili; e che, dunque, fosse riconosciuto il suo diritto di regresso nei loro confronti per le somme corrisposte in eccedenza rispetto alla quota dovuta.

Dall'atto di appello (del novembre 2002) effettivamente non risulta che l'appellante avesse contestato l'entità della somma per la quale l'Inail si era surrogato nei suoi confronti sicché, in difetto di impugnazione, sul punto si era formato il giudicato. Ne consegue che la sentenza va cassata in relazione, con contestuale decisione della causa nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, stabilendosi che, nei confronti della sola Fondiaria, il diritto di surrogazione dell'Inail nei diritti del cA.. non è limitato all'equivalente in Euro di Lire 199.838.340, ma si estende all'equivalente in euro della erogata somma di L. 245.692.453, oltre agli interessi legali come stabilito dalla sentenza di appello, di cui restano ferme le ulteriori statuizioni.

7.- Va conclusivamente accolto il solo ricorso dell'Inail. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra tutte le parti, considerandosi in particolare, quanto al ricorso della Ras, che il menzionato arresto delle sezioni unite è successivo alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

riunisce i ricorsi, rigetta i ricorsi della Ras e del cA., accoglie quello dell'Inail, cassa in relazione e, decidendo nel merito, determina nell'equivalente in euro di L. 245.692.453, oltre agli interessi legali come stabilito dalla sentenza di appello, la somma per la quale l'Inail ha diritto di surrogarsi al cA.. nei confronti della sola Fondiaria Assicurazioni s.p.a.;

compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 27 aprile

Fascicolo - Produzione documenti - Indice dei documenti prodotti

2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it
